## Elezioni Europee e Comunali 2024: voto cittadini comunitari residenti

I cittadini di uno Stato dell'Unione europea residenti in Italia che intendono esercitare il diritto di voto in occasione delle elezioni comunali, devono presentare al Sindaco del Comune italiano di residenza una domanda per l'iscrizione nell'apposita lista elettorale aggiunta, relativa a tali consultazioni - istituita presso il Comune stesso - entro il quinto giorno successivo a quello dell'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali.

Nella domanda devono essere dichiarate:

- la cittadinanza;
- la residenza e l'indirizzo nello Stato di origine;
- la richiesta di iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente nel comune.

I cittadini dell'Unione europea possono esercitare il diritto di voto in Italia anche per le elezioni europee. Anche in questo caso è necessario presentare al Sindaco del Comune italiano di residenza una domanda per l'iscrizione in altra apposita lista elettorale aggiunta, relativa a tali consultazioni, istituita presso il Comune stesso - entro il novantesimo giorno antecedente la data fissata per le elezioni.

Nella domanda devono essere espressamente dichiarati:

- la volontà di esercitare esclusivamente in Italia il diritto di voto;
- la cittadinanza;
- l'indirizzo nel comune di residenza e nello Stato di origine;
- il possesso della capacità elettorale nello Stato di origine;
- l'assenza di un provvedimento giudiziario, penale o civile, a carico, che comporti, secondo la legislazione dello Stato di origine, la perdita del diritto di voto.

L'iscrizione in tali liste deve essere richiesta, tramite compilazione dell'apposito modulo,

- entro l'11 marzo 2024, per poter esercitare il voto per le Elezioni Europee (gli
  elettori che non si fossero iscritti per tempo nelle Liste aggiunte potranno esercitare
  il diritto di voto esclusivamente nel Paese d'origine).
- entro il 30 aprile 2024, per poter esercitare il voto per le Elezioni Comunali (gli
  elettori che non si fossero iscritti per tempo nelle Liste aggiunte non potranno
  esercitare il diritto di voto).

L'iscrizione nella lista aggiunta permane fino a espressa richiesta di cancellazione o fino a cancellazione d'ufficio nei casi previsti.

## Riferimenti normativi:

- Decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197
- Decreto legge 24 giugno 1994, n. 408
- Legge comunitaria 1999